



COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

Reg. n.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANT'AGOSTINO E L'ASSOCIAZIONE PROGETTO RINASCITA E VITA O.N.L.U.S. PER POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE RESIDENTI NEL COMUNE CON L'AUTOVEICOLO FIAT SCUDO TARGATO BK 410 YA – PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013.

L'anno duemila..... (.....), addì del mese di, in Sant'Agostino, nella residenza comunale

tra

la Signora Daniela Campanini, nata a Cento (Fe) il 12/08/1956, la quale agisce in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali – Attività Produttive – Servizi alla Persona del Comune di Sant'Agostino, e quindi in nome e per conto del Comune medesimo, Codice Fiscale 00292280385

e

il Signor Lorenzo Melloni, nato a Sant'Agostino (Fe) il 23/11/1951, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Presidente dell'Associazione Progetto Rinascita e Vita O.N.L.U.S. , con sede a Sant'Agostino, Codice Fiscale 90010120385

PREMESSO

- che il Comune di Sant'Agostino ha in essere una convenzione con l'Associazione Progetto Rinascita e Vita O.N.L.U.S. per il potenziamento del servizio di trasporto di persone svantaggiate con l'autoveicolo Fiat Scudo targato BK 410 YA, con scadenza il 31/12/2012;
- che il Comune di Sant'Agostino ha richiesto all'Associazione Progetto Rinascita e Vita O.N.L.U.S. la disponibilità al rinnovo della convenzione per l'anno 2013;
- che l'Associazione Progetto Rinascita e Vita O.N.L.U.S. ha comunicato la disponibilità al rinnovo della convenzione;

tra le parti, come sopra costituite, si conviene quanto segue:

ART. 1

L'Associazione Progetto Rinascita e Vita O.N.L.U.S. si impegna a potenziare, con utilizzo dell'autoveicolo Fiat Scudo, targato BK 410 YA, il servizio di trasporto per persone svantaggiate residenti nel Comune: per persone svantaggiate si intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

L'Associazione si impegna ad utilizzare l'autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo e a mantenerlo in ordine.

L'automezzo potrà essere utilizzato direttamente da personale comunale o dalla locale Associazione di Protezione Civile, convenzionata con il Comune, qualora si verificano eventi

calamitosi che richiedano l'intervento della Protezione Civile e sussista la necessità di utilizzare il suddetto veicolo.

ART. 2

Il Comune di Sant'Agostino si fa carico di ogni spesa di mantenimento dell'automezzo: carburante, tassa automobilistica, manutenzione, assicurazione.

Il Comune di Sant'Agostino ha in atto una polizza kasko R.C. Auto sul veicolo di sua proprietà e rinuncia a rivalersi per qualsiasi danno, perdita, furto o ammanco, che il veicolo di sua proprietà possa subire durante l'attività oggetto della presente convenzione, ritenendosi pienamente soddisfatto e tacitato dall'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa suddetta; si conviene altresì che non potranno essere richiesti danni a Rinascita e Vita O.N.L.U.S. o ai Soci dell'Associazione in conseguenza del mancato o insufficiente indennizzo della polizza assicurativa suindicata, salvo il caso in cui il conducente sia sotto effetto di sostanze stupefacenti o in provato stato di ebbrezza.

ART. 3

L'Associazione si impegna, nell'utilizzo dell'autoveicolo, ad impiegare volontari che abbiano la patente da almeno un anno.

L'Associazione provvede all'assicurazione dei volontari che utilizzeranno l'automezzo comunale, mediante polizza contro gli Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi.

I volontari operanti svolgono il loro servizio a titolo gratuito.

I volontari sono tenuti, per ogni utilizzo dell'automezzo, ad indicare:

- data;
- servizio da effettuare;
- orario di partenza;
- luogo di destinazione;
- orario di ritorno;
- Km. percorsi;
- Conducente.

Al termine dell'utilizzo, l'automezzo dovrà essere sistemato all'interno del magazzino comunale di Via Campo Sportivo a Sant'Agostino.

ART. 4

L'Associazione risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni. E' fatto obbligo di trasmettere al Comune copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento delle stesse. Qualora il Comune dovesse sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l'Associazione dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni, oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.

ART. 5

In caso di sinistro, l'Associazione si obbliga a informare immediatamente il Comune.

ART. 6

L'Amministrazione Comunale e l'Associazione di Volontariato verificano periodicamente l'adeguatezza del servizio.

ART. 7

La presente convenzione può essere modificata, qualora le parti firmatarie ne riscontrino l'opportunità.

ART. 8

La presente convenzione ha durata dal 01/01/2013 al 31/12/2013.

Il presente atto, redatto in duplice copia, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2 Tariffa Parte II del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

p. IL COMUNE DI SANT'AGOSTINO

p. ASSOCIAZIONE PROGETTO
RINASCITA E VITA O.N.L.U.S.
